### CONTRATTO DI COMODATO IMMOBILIARE

Tra i sottoscritti

Dr.ssa Maria Maddalena Giua, nata a Mandas il 27.03.1955, la quale dichiara di intervenire non in proprio ma nella sua qualità di Commissario Straordinario e Legale rappresentante della AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 DI SANLURI, con sede Legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9, (Codice Fiscale 91009910927 - P. Iva 02265950929)

 $\mathbf{E}$ 

Sig. Riccardo Sanna, nato a San Gavino Monreale (VS), il 01/03/1989, il quale dichiara di intervenire non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco in rappresentanza del COMUNE DI PABILLONIS Codice Fiscale 00497620922

- P. Iva 00497620922 con sede in via San Giovanni, n° 7, Pabillonis;

## **PREMESSO**

- che la Azienda Sanitaria Locale n.6 di Sanluri risulta essere proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Pabillonis nella Via Dante, attualmente adibito ad attività ambulatoriale, che insiste su un lotto distinto al N.C.T al foglio 23 mappale 1101 di mq 312 e definito nell'attuale P.U.C. In zona S2 "Zona destinata a servizi sociali del Piano di Fabbricazione";
- che il Comune di Pabillonis risulta proprietario della struttura scuola dell'infanzia ubicata a Pabillonis ,con accesso anche dalla Via Umberto;
- che il Comune di Pabillonis, a seguito di richiesta della ASL, concede in comodato d'uso gratuito, i locali della scuola dell'infanzia (piano terra con accesso dalla Via

Umberto) da destinare ad attività di Guardia Medica;

Tutto ciò premesso

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1 - PREMESSA

Le suesposte premesse fanno parte integrante della presente scrittura ed hanno, comunque, valore pattizio.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

Il Comune di Pabillonis di seguito denominata comodante, concede in comodato d'uso gratuito alla ASL di Sanluri, di seguito denominato comodatario, che accetta nello stato in essere, i locali citati in premessa per l'uso esclusivo di attività di pubblico servizio sanitario, nello specifico Guardia Medica e Igiene Pubblica, al fine di consentire alla ASL di eseguire i lavori di ristrutturazione nei locali di sua proprietà siti nella Via Dante.

## ARTICOLO 3 - DURATA

La durata del presente accordo contrattuale è concordata in mesi 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del presente atto. E' escluso il tacito rinnovo. Le parti si riservano, mediante atto scritto, di concordare alla scadenza del presente accordo l'eventuale proroga o rinnovo dello stesso.

## ARTICOLO 4-ONERI DEL COMODATARIO

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire i locali concessi in disponibilità con la diligenza del buon padre di famiglia e a non servirsene che per l'uso sopra specificato.

Il comodatario, nei limiti della destinazione d'uso di cui all'art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d'uso, avendo fin d'ora il

parere favorevole del comodante.

Il comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla manutenzione dei locali ceduti in comodato al fine di consentire lo svolgimento delle attività sanitarie istituzionali.

Il comodatario non risponde del deterioramento dell'immobile dovuto per effetto dell'uso per cui è stata concessa la disponibilità.

# ARTICOLO 5 - MODIFICHE ED ADDIZIONI

Con la sottoscrizione della presente scrittura il comodatario, autorizza il comodante ad adattare l'immobile oggetto del presente contratto alle proprie esigenze operative con specifico riguardo alle attività socio sanitarie da svolgersi.

Ad ogni modo, le migliorie ed addizioni eventualmente eseguite resteranno di proprietà del comodante, il quale non sarà tenuto a corrispondere al comodatario alcuna indennità, rimborso o compenso.

Il comodatario avrà comunque l'onere di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

# ARTICOLO 6-DIVIETO DI CESSIONE E DI CONCESSIONE IN GODIMENTO

Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto.

Il comodante autorizza il comodatario a cedere in uso a soggetti terzi, tutto o parte dell'immobile concesso in comodato nel rispetto della finalità d'uso di cui all'art. 2 del presente contratto.

La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione *ipso jure* del rapporto contrattuale ed il diritto da parte del Comodante di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile oltre che il risarcimento degli eventuali danni.

### ARTICOLO 7 – PRESA IN CONSEGNA

I locali oggetto del presente contratto sono concessi in comodato nello stato di conservazione e manutenzione di fatto in cui si trovano, sin dal momento della sottoscrizione della presente scrittura.

Il comodatario dichiara di aver visitato i locali in parola e di ritenerli idonei allo svolgimento delle attività sopra citate e si impegna a riconsegnarli al Comodante alla scadenza del contratto liberi da persone e cose nello stato di fatto esistente alla consegna come risultante dall'allegato verbale di sopralluogo effettuato congiuntamente dai tecnici della Asl n. 6 e del Comune di Pabillonis.

## ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ

Il comodatario esonera il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi.

Il comodatario solleva il comodante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a terzi in correlazione all'utilizzo dei locali concessi in comodato o comunque ivi verificatesi anche a causa di terzi.

# ARTICOLO 9-RECESSO

Il comodatario ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, il quale si intenderà risolto decorsi 60 giorni dalla comunicazione al Comodante del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R..

# ARTICOLO 10 - FORO COMPETENTE

Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione saranno di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

## ARTICOLO 11 - MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto.

## ARTICOLO 12 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed agli usi locali.

## ARTICOLO 13 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto redatto in duplice originale, composto da n. 13 articoli, n. 5 pagine sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto confermato e sottoscritto con l'approvazione di ogni clausola.

Sanluri, lì

Il Commissario Straordinario Asl n. 6 di Sanluri Dr.ssa Maria Maddalena Giua Il Sindaco del Comune di Pabillonis Sig. Riccardo Sanna